

pra ambidue. Se vuole parlare ora, si restringa all'emendamento Deforesta.

**TURCOTTI.** Aspetterò a parlare quando venga in discussione il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti i primi alinea di questo articolo 2, sopra i quali non fu proposto alcun emendamento: poscia porrò ai voti l'emendamento proposto dal signor Deforesta.

« Art. 2, primo alinea. La qualità della tassa sarà: tra ascendenti e discendenti, di lire una per ogni cento lire.

(La Camera approva.)

« Tra fratelli sorelle e coniugi, lire due per cento. »

(La Camera approva.)

« Tra prozii e pronipoti, zii e nipoti, lire tre per cento. »

(La Camera approva.)

Ora viene l'emendamento del signor deputato Deforesta, il quale riproduce l'alinea del progetto del Ministero, di cui do lettura.

« Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli o di sorelle, lire quattro per cento. »

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

« Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli o di sorelle, lire sei per cento. »

**MICHELINI.** Domando la parola.

Io credo veramente sproporzionata la differenza che v'ha nel progetto della Commissione tra i zii e nipoti da una parte, ed i cugini in primo grado dall'altra; tanto più che piccola è la differenza di parentela. Quindi io domanderei che si stabilisse la tassa del cinque per cento.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del signor Michelini.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Quinto alinea. Secondo la proposta del signor Deforesta, sarebbe:

« Tra altri parenti ed affini sino al sesto grado, lire sei per cento. »

Quelli che approvano questa proposta, vogliano alzarsi.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

« Tra altri parenti ed affini sino al sesto grado, lire otto per cento. »

(È approvata.)

Sesto alinea. Secondo la proposta del signor Deforesta:

« Tra parenti ed affini, dal sesto sino al duodecimo grado inclusivamente, lire otto per cento. »

Questa proposta non può più sussistere, perchè la tassa dell'otto per cento è già stata adottata per l'alinea antecedente.

**DEFORESTA.** In seguito alla votazione seguita, ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Deforesta avendo ritirata la sua proposta, metto ai voti quella della Commissione.

« Per le successioni devolute a parenti ed affini oltre il sesto grado, ovvero ad estranei, lire dieci per cento. »

(È approvata.)

Settimo alinea. « La tassa però... »

**TURCOTTI.** Ora viene in seguito la mia aggiunta.

**PRESIDENTE.** La leggerò.

« La successione e trasmissione di un capitale, il cui valore superi le lire cento mila, e quelli di qualunque somma cadente a beneficio di individui i quali già fossero, o diven-

tassero coll'aumento della successione stessa possidenti per un valore sopra le lire 100,000, pagheranno il doppio della tassa come sovra stabilita. » (*Rumori di dissenso*)

Mi pare che questa aggiunta, siccome si rifletterebbe a tutti gli alinea, dovrebbe esser posta ai voti dopo dei medesimi.

**TURCOTTI.** Chiedo che mi sia mantenuta la parola. (*Risa*)

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti il settimo alinea...

**GANDOLFI.** Domando la parola.

Se da una parte io trovo opportuno di accordare un favore agl'istituti di carità e di beneficenza, ravviso però ingiusto, o quanto meno eccessivo, che i medesimi abbiano a pagare una tassa minore di quella per la successione che pagano gli stessi figli di fratelli, i quali, per così dire, non fanno che rientrare nei domini aviti.

Perciò io proporrei di starsene all'antica legge, cioè di non accordar loro che la metà della tassa stabilita per gli estranei.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se niuno domanda la parola, porrò ai voti questa proposta del deputato Gandolfi, il quale proporrebbe questa tassa degl'istituti e d'opere di beneficenza al 5 per cento.

(È approvata.)

**PRESIDENTE.** La parola è ora al deputato Turcotti.

**TURCOTTI.** Io non sono dell'opinione dell'onorevole deputato Deforesta. Anzi, dal canto mio, non che trovare esorbitante la tassa assegnata dalla Commissione, siccome la tassa cade sulla proprietà di defunti, i quali per conseguenza non hanno più alcun diritto sui beni di questo mondo (*Ilarità*), io penso anzi che sia leggiera, e che sarebbe assai bene di aumentarla in certi casi. Egli è perciò che ho proposto l'aggiunta od emendamento testè letto dall'onorevole signor presidente.

Prima che si ponga ai voti quest'aggiunta, mi sia permesso di ricordare alla Camera, che non bisogna considerare questa legge in se stessa isolatamente, perchè certamente allora il mio emendamento sarebbe ingiusto e contrario all'articolo 25 dello Statuto; ma per essere in buona fede ed amanti davvero della giustizia e dello Statuto, è necessario considerare questa legge in relazione colle altre di finanza ed esistenti ora in vigore, e che lo saranno pur troppo ancora per molti anni; conviene aver presente alla memoria che queste ultime, eccettuate le sole imposte prediale e sui fabbricati, sono tutte contrarie allo spirito ed alla lettera dell'articolo 25 dello Statuto, ed in senso opposto all'aggiunta che io propongo; vale a dire che non sono già in proporzione degli averi dei cittadini, ma piuttosto in proporzione della scarsità delle loro sostanze, e che perciò, secondo tali leggi in vigore, tanto meno si paga alle finanze, quanto più si è ricchi, e tanto più si paga quanto meno si possiede, e possedendo meno quanto più si lavora a profitto e per comodo delle classi più agiate, che dispongono dei capitali e delle braccia dei lavoratori. L'aggiunta pertanto che io propongo tende, come già dissi, a ristabilire, sebbene in piccola parte ed in misura omeopatica, l'equilibrio proporzionale nel confuso ed ingiusto sistema d'imposizioni tuttora in vigore.

Io spero che i miei colleghi onorevoli, sebben ricchi, avranno il coraggio di essere giusti, e di dare il buon esempio al popolo che rappresentano, facendo il sacrificio d'una piccola porzione dei loro propri interessi a profitto delle finanze esauste dello Stato.